

## FOGLIO INFORMATIVO

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009 e s.m.i.)

### Fidejussioni & Cauzioni

#### SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FINANZIARIA ROMANA S.P.A.

Denominazione sociale: Finanziaria Romana SpA  
Sede legale: 00198 Roma (RM), Via Dora, 1  
Capitale sociale: 6.000.000,00 Euro interamente versato  
Iscrizione Banca d'Italia Albo Unico ex art. 106 del TUB D. Lgs.385/93 Pec:firo@legalmail.it  
ABI n. 32971.4

Codice fiscale/P.IVA/: 08103341007  
Sito Internet: [www.finanziariaromana.it](http://www.finanziariaromana.it)  
Tel. 06 85356569 - Fax 06 8555882

#### SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

##### Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Finanziaria Romana S.p.A. è una società finanziaria autorizzata al rilascio di garanzie fideiussorie attraverso le quali garantisce un terzo (il beneficiario), per l'adempimento di un'obbligazione assunta da parte di un altro soggetto (debitore principale o contraente). La fideiussione è una garanzia di natura personale ed accessoria. Essa presuppone un'obbligazione principale alla quale collegarsi per garantirne l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio. La fidejussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il fidejussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fidejussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo dell'obbligazione principale o per una quota dello stesso. Quando la fidejussione viene prestata per la stessa obbligazione da più persone, fisiche o giuridiche, queste sono obbligate in solido oltre che fra loro anche nei confronti del debitore principale; il Beneficiario può rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per conseguire l'intera prestazione, (art. 1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fideiussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero. L'importo della garanzia fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale in relazione al valore dell'obbligazione garantita.

##### Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con FINANZIARIA ROMANA S.P.A. sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del richiedente la fideiussione di far fronte all'impegno contratto. Qualora il contraente sia inadempiente verso il beneficiario e FINANZIARIA ROMANA S.P.A. sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal contraente (escussione della fideiussione), il contraente stesso è tenuto a rimborsare a FINANZIARIA ROMANA S.P.A. quanto dalla medesima corrisposto al beneficiario. In caso di escussione della garanzia emessa, nei confronti del contraente verranno applicate sull'importo escusso:

- spese legali come da tariffario forense \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_.

Tra i principali rischi occorre inoltre considerare la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e altre spese) ove contrattualmente previsto.

#### SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Finanziaria Romana S.p.a. non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun cliente è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli agenti assicurativi, agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi che collaborano con Finanziaria Romana costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun agente assicurativo, agente in attività finanziaria e mediatore creditizio di Finanziaria Romana è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

##### Corrispettivo della garanzia fideiussoria e dell'atto di impegno

Il corrispettivo della garanzia fideiussoria e dell'atto di impegno non è rimborsabile ed è da addebitare al contraente con pagamento anticipato per tutta la durata della fideiussione ad eccezione dell'atto di impegno di durata pluriennale previsto per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria i cui termini e condizioni di restituzione del corrispettivo sono determinati nella Sezione IV – Sintesi delle Clausole Contrattuali – Corrispettivo Fideiussorio.

Il tasso da applicare per la determinazione della commissione varia in funzione della tipologia, dell'importo, della durata di garanzia fideiussoria rilasciata come da tabella seguente (Tab.1.).



# FINANZIARIA ROMANA

Tab. 1. corrispettivo di garanzia fideiussoria e dell'atto di impegno

Tipologie di garanzia rilasciate e dell'atto di impegno a rilasciare fideiussioni <sup>1</sup>	Somma garantita	Commissioni annue sulla somma garantita ad eccezione degli importi contrassegnati da ** e degli atti di impegno di durata quinquennale per i quali la commissione è calcolata per l'intera durata dell'atto				Costi di spedizione	Spese di istruttoria	Spese notarili	Spese per comunicazioni periodiche annuali	
		Importo minimo	Importo max	Tasso minimo %	Tasso max %					
1. Garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche	*	40,00	---	---	0,50**	25,00	0	40,00	2,50***	
2. Garanzie per la buona esecuzione dell'appalto:										
a. Definitive a scadenza fissa	*	100,00	---	0,80%	4,00 %	25,00	0	40,00	2,50***	
b. Definitive valide fino a certificato di regolare esecuzione o collaudo	*	100,00	---	0,80%	4,00 %	25,00	0	40,00	2,50***	
3. Garanzie per il pagamento della rata di saldo	*	100,00	---	0,80%	2,00 %	25,00	0	40,00	2,50***	
4. Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico	*	100,00	---	0,80%	4,00 %	25,00	0	40,00	2,50***	
5. Referenza per la partecipazione a gare d'appalto	*	50,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***	
6. Garanzie necessarie per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone	9.000	200,00	300,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***	
	14.000	250,00	400,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***	
	19.000	285,00	400,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***	
	DA 24.000	---	---	1,50%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***	
7. Attestazioni necessarie per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria per :										
a. l'apertura di una attività di autoscuola	atto di impegno annuale	25.882,84	250,00	300,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno quinquennale	25.882,84	750,00	1.000,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie finanziarie	****	300,00	---	2,00%	4,00%	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie di contratto e/o di fare	****	150,00	---	1,00%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***
b. l'apertura di centri di revisione auto	atto di impegno annuale	154.937,07	1.000,00	1.500,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	altri importi		1,00 %	2,00 %	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno quinquennale	154.937,07	2.100,00	2.500,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie finanziarie	****	300,00	---	2,00%	4,00%	25,00	0	40,00	2,50***
c. l'attività di consulenza automobilistica	garanzie fideiussorie di contratto e/o di fare	****	150,00	---	1,00%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno annuale	51.645,69	500,00	700,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno quinquennale	51.645,69	1.200,00	1.500,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie finanziarie	****	300,00	---	2,00%	4,00%	25,00	0	40,00	2,50***
e. l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	garanzie fideiussorie di contratto e/o di fare	****	150,00	---	1,00%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno annuale	9.000	200,00	300,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		14.000	250,00	350,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		19.000	285,00	385,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		DA 24.000	---	---	1,00 %	1,50%	25,00	0	40,00	2,50***

<sup>1</sup> L'emissione di garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, per la buona esecuzione dell'appalto, per il pagamento della rata di saldo e referenza per la partecipazione a gare d'appalto sono subordinate alla compilazione della domanda di Affidamento oltre che gli altri documenti previsti dalla normativa vigente. L'emissione di garanzie per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per le attività di trasporto su strada di merci e/o persone e delle attestazioni per la dimostrazione del requisito di capacità finanziarie sono subordinate alla compilazione della domanda di Attestazione oltre che gli altri documenti previsti dalla normativa vigente.



# FINANZIARIA ROMANA

	atto di impegno quinquennale	9.000	300,00	400,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		14.000	300,00	400,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		19.000	300,00	400,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
		DA 24.000	---	---	1,50%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***
f. l'apertura di una scuola nautica	atto di impegno annuale	25.882,84	250,00	300,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	atto di impegno quinquennale	25.882,84	750,00	1.000,00	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie finanziarie	****	300,00	---	2,00%	4,00%	25,00	0	40,00	2,50***
	garanzie fideiussorie di contratto e/o di fare	****	150,00	---	1,00%	2,00%	25,00	0	40,00	2,50***
8.Garanzie per l'ingresso di extracomunitari in Italia per motivi:										
	a. turistici	---	150,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	b. d'affari e di lavoro subordinato	---	250,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	c. di lavoro autonomo	---	250,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	d. di studio	---	250,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	e. cure mediche	---	150,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	f. ricongiungimento familiare	---	150,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***
	g. altre tipologie (es. motivi religiosi, gare sportive, altro...)	---	150,00**	1.000,00**	---	---	25,00	0	40,00	2,50***

\* La somma garantita di ogni atto dovrà essere determinata di volta in volta

\*\* L'importo della commissione è commisurato alla durata dell'atto, da definirsi, di volta in volta, in funzione alle richieste del contraente/beneficiario.

\*\*\* Spese previste per spedizione cartacea. Nel caso di comunicazioni periodiche annuali online il servizio è gratuito.

\*\*\*\* La somma garantita di ogni atto dovrà essere determinata di volta e non potrà superare il 30% dell'importo garantito nell'atto di impegno.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso ai sensi di legge e sul sito internet di Finanziaria Romana.

## SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nel caso di attestazioni necessarie per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria di cui al punto 7 della Tabella 1 di pagina 2, su richiesta del Contraente, ma a proprio insindacabile giudizio, Finanziaria Romana potrà rilasciare a beneficio di un terzo beneficiario una fideiussione che è accessoria all'impegno contratto dal contraente verso il beneficiario medesimo.

In caso di rilascio di fideiussione, il contraente si obbliga a versare a Finanziaria Romana quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate in Sezione III.

**Corrispettivo Fideiussorio** – Con la sottoscrizione dell'**atto di fideiussione**, il Contraente è tenuto a pagare in via anticipata il corrispettivo fideiussorio previsto; tale compenso rimarrà definitivamente e per l'intero importo acquisito dalla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

Nel caso di sottoscrizione dell'**atto di impegno** di durata quinquennale previsto per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, il Contraente può ottenere la restituzione del corrispettivo se:

- la Società, a seguito del deterioramento del merito creditizio del Contraente, decida di revocare l'atto di impegno e/o non rilasciare le fideiussioni richieste;

- il Contraente non accetta di pagare il corrispettivo delle fideiussioni future richieste calcolato secondo le condizioni generali dell'atto di impegno.

L'importo del corrispettivo da restituire è pari ad 1/5 per ogni anno non ancora scaduto escluso il primo.

Nel caso di sottoscrizione dell'atto di impegno di durata annuale il corrispettivo rimarrà integralmente acquisito dalla Società.

**Regresso** – Il contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Fideiussore tutte le somme da questo versate in forza dell'atto di fideiussione per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del C.C.. Gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni da ricevimento della richiesta.

**Mancata accettazione della Garanzia** – Nel caso di garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche e per la buona esecuzione dell'appalto, i dati esposti nell'atto fideiussorio sono quelli forniti dal Contraente il quale è tenuto, prima di consegnarlo all'Ente Beneficiario, a controllare che tutti i dati riportati siano conformi a quelli da esso richiesti e a quanto previsto dalla stazione appaltante; in caso contrario dovrà richiedere al Fideiussore le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. La mancata accettazione dell'atto fideiussorio da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non costituiranno alcuna responsabilità a carico del Fideiussore.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia fideiussoria è limitata alle obbligazioni contrattuali e cessa alla data di scadenza indicata nell'atto.

Nel caso di garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o per la buona esecuzione dei lavori, la scadenza dell'atto è determinata in base a quanto previsto nel Codice degli Appalti.



# FINANZIARIA ROMANA

Nel caso di escussione delle garanzie rilasciate dal Fidejussore da parte dell'ente pubblico, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi in credito per cassa verso i clienti-debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Fidejussore stesso all'ente pubblico.

Il credito per cassa, sorto a seguito dell'escussione, da parte dell'Ente Beneficiario, della garanzia rilasciata dal fideiussore, per inadempimento da parte del cliente debitore, si estingue solo dopo che tale credito sia stato totalmente rimborsato dal cliente debitore stesso.

Con riferimento alle garanzie per l'ingresso di extracomunitari, il Contraente può richiedere l'annullamento dell'atto di fidejussione con rimborso totale del corrispettivo fideiussorio dietro invio presso la sede della Società o dell'Agenzia di riferimento di idonea documentazione comprovante il rifiuto del visto di ingresso del Beneficiario rilasciata dall'Ente preposto.

Tale potere può essere esercitato entro quindici giorni dall'emissione dell'atto di fidejussione ed esclusivamente in data antecedente alla data di ingresso del Beneficiario indicata nell'atto stesso.

## Proroga della garanzia fideiussoria

In caso di proroga della fidejussione, le commissioni che verranno applicate saranno uguali a quelle del contratto originale.

## Operazioni e Servizi

Informazioni, chiarimenti o reclami relativi a servizi e/o prodotti forniti dalla Società dovranno essere inoltrati in forma scritta (Raccomandata A.R.) alla Direzione Generale della Società che provvederà ad interessare il competente ufficio.

Il responsabile del servizio condurrà i successivi contatti con il richiedente in forma scritta e/o telefonica fino a composizione o conclusione della controversia.

## Reclami, Ricorsi e Conciliazione

La FINANZIARIA ROMANA S.p.A. ha aderito all'Arbitro Bancario Finanziario, di seguito ABF, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i Clienti.

Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia.

L'eventuale ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo scritto inviato all'Ufficio Reclami:

- via e-mail all'indirizzo [reclami@finanziariaromana.it](mailto:reclami@finanziariaromana.it);

- reclami.finanziariaromana@pec.it;

- via lettera raccomandata all'indirizzo:

FINANZIARIA ROMANA S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Dora, 1

00198 – ROMA

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta oppure se la stessa non perviene nel termine di 30 giorni, si può presentare il ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il reclamo deve essere indirizzato a:

Segreteria tecnica del Collegio di Roma

Via Venti Settembre, 97/e

00187 – ROMA

Per avere tutte le informazioni necessarie e/o per poter predisporre correttamente il ricorso il Cliente potrà:

- consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

- rivolgersi a:

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma dell'ABF

Via Venti Settembre 97/e

00187 – Roma

Tel. 06.4792.9235

- consultare la guida all'Arbitro Bancario Finanziario in formato pdf

[http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/guida/Guida\\_sito\\_web-ottimizzato.pdf](http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/guida/Guida_sito_web-ottimizzato.pdf)

- scrivere una e-mail all'indirizzo [roma.sede.segtecnic@bancaditalia.it](mailto:roma.sede.segtecnic@bancaditalia.it)

**Foro Competente – Forme di comunicazione alla Società** – Per tutte le controversie tra il Fidejussore ed il Contraente è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo dove ha sede il Fidejussore o dove ha sede il Contraente o dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la garanzia fideiussoria.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria provvisoria, definitiva e per la rata di saldo, rimane invariato tutto quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla garanzia fideiussoria, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Direzione Generale, e per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la garanzia fideiussoria.



# FINANZIARIA ROMANA

## LEGENDA

**Fidejussione:** è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l'adempimento degli obblighi contrattuali di un altro soggetto (il contraente) nei confronti di un terzo (il beneficiario) (art. 1936 c.c.)

Il fideiussore è colui o coloro che:

- rilascia la garanzia a favore di un beneficiario e incassa il corrispettivo;
- paga l'eventuale indennizzo;
- esercita il diritto di surroga nei confronti del beneficiario.

**Debitore, Contraente o Coobbligato** è il soggetto (persona fisica o giuridica) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

È colui che:

- è obbligato ad adempiere l'obbligazione principale ed a prestare la garanzia;
- paga il corrispettivo della fidejussione;
- con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.

**Beneficiario, Ente Garantito Assicurato** è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

È colui che:

- chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fidejussorio;
- può subire il danno per l'inadempienza del Contraente;
- chiede il risarcimento al garante.

**Corrispettivo:** è la somma corrisposta dal Contraente per l'emissione della fidejussione, calcolata anticipatamente in relazione alla somma garantita e in un'unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.

**Sinistro o escussione della garanzia:** atto giuridico mediante il quale il Beneficiario, a causa dell'inadempienza del debitore principale (il Contraente), riscuote la somma garantita dalla fidejussione.

**Reclamo:** Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per es. tramite fax, email) a Finanziaria Romana un suo comportamento o un omissione

**Rivalsa:** è quella azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei Confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati.(art. 1950 e 1951 c.c.)